

**«INADEMPIMENTO DI UNO STATO - DIRETTIVA 78/687/CEE – MANTENIMENTO DI UN SECONDO SISTEMA DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DENTISTA -MANTENIMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI UNA DOPPIA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI E ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI PER I MEDICI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA DIRETTIVA 78/686/CEE»**

Nella causa C-202/99,

Commissione delle Comunità europee,  
rappresentata dai sigg. E. Traversa e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,  
ricorrente,

contro

Repubblica italiana,  
rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. P.G. Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,  
convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), e avendo mantenuto la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di odontoiatra, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva,

**LA CORTE (Quinta Sezione),**

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici,  
avvocato generale: P. Léger cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 marzo 2001, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. E. Traversa e la Repubblica italiana dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2001,

**ha pronunciato la seguente Sentenza**

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul coordinamento»), e avendo mantenuto la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di odontoiatra, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva.

**Normativa comunitaria**

2. Il 25 luglio 1978 il Consiglio ha emanato, nel contempo, la direttiva 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul riconoscimento») e la direttiva sul coordinamento.

3. A tenore dell'art. 1, n. 1, della direttiva sul coordinamento, gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di dentista esercitate con titoli previsti dall'art. 1 della direttiva sul riconoscimento e l'esercizio delle dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo previsto dall'art. 3 della direttiva sul riconoscimento, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione le cognizioni e l'esperienza prescritte dalla direttiva sul coordinamento.

L'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento precisa che tale tipo di formazione odontoiatrica comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno.

4. Prima dell'adozione di tali direttive e del loro recepimento nel diritto italiano, la professione di dentista non aveva una sua organizzazione in Italia ed era, in pratica, esercitata da medici. Per tener conto di tale situazione particolare, l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, contenuto nel capitolo VII, intitolato «Disposizioni transitorie relative alla situazione particolare dell'Italia», sancisce che: «Dal momento in cui l'Italia prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva. Sono dispensate dalla pratica triennale di cui al primo

comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti».

### **Normativa nazionale**

5. Con legge 24 luglio 1985, n. 409, intitolata «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee» (Supplemento ordinario n. 69 alla GURI n. 190 del 13 agosto 1985), la Repubblica italiana ha recepito nel suo ordinamento giuridico nazionale le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.

6. L'art. 1 della suddetta legge istituisce in Italia la professione di dentista e ne riserva l'esercizio, con il titolo di «odontoiatra», alle persone che abbiano seguito una delle formazioni seguenti:- o la nuova formazione specifica di dentista, di durata pari a cinque anni, comprovata dal diploma di «laurea in odontoiatria e protesi dentaria», seguita dall'abilitazione all'esercizio della professione;- o una formazione di base di medico, di durata pari a sei anni, comprovata dal diploma di «laurea in medicina e chirurgia», seguita dall'abilitazione all'esercizio della medicina e della chirurgia, completata da un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione.

7. L'art. 4 della legge n. 409/85 prevede che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri è incompatibile con l'iscrizione ad un altro albo professionale. L'art. 20 di tale legge ha in particolare obbligato i medici privi di specializzazione in odontoiatria che avevano iniziato la formazione anteriormente al 28 gennaio 1980 e intendevano esercitare in tale ambito professionale a optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire entro il 28 agosto 1990. L'art. 5 consente tuttavia ai medici che vantano una specializzazione in odontoiatria di conservare, nel contempo, la loro iscrizione all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri.

### **Fase precontenziosa**

8. Ritenendo che la normativa italiana menzionata ai punti 5-7 della presente sentenza fosse contraria alle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Con lettera 9 aprile 1997 essa ha invitato la Repubblica italiana a presentarle osservazioni a questo riguardo. In risposta le autorità italiane hanno inviato il disegno di legge n. 2653 relativo alla professione di odontoiatra, che prevede una sola possibilità di accesso alla professione (formazione specifica comprovata dal diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria).

9. Una volta constatato che il suddetto disegno di legge non era stato ancora adottato, in data 18 maggio 1999 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso. Ritenendo che le spiegazioni fornite dalle autorità italiane non fossero esaurienti, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

### **Sulla ricevibilità**

10. Il governo italiano solleva due eccezioni di irricevibilità.

Sulla prima eccezione

11. Il governo italiano rileva, in primo luogo, che la contestazione che gli è stata rivolta per il fatto di aver «mantenuto» il secondo sistema di formazione e la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionali dei medici e degli odontoiatri non corrisponde alla realtà. Per meglio dire, non sarebbe stato possibile mantenere le disposizioni controverse perché esse sarebbero state introdotte nel diritto nazionale dopo l'adozione della direttiva sul coordinamento e in vista del suo recepimento, e avrebbero sostanzialmente modificato il regime precedente. Detta erronea formulazione avrebbe indotto in errore la Repubblica italiana in merito alla comprensione delle censure sollevate dalla Commissione e diminuito le sue possibilità di difesa.

12. A tale proposito, basta rilevare che, essendo l'effettiva sussistenza dell'inadempimento condizionata dall'esistenza di misure non conformi al diritto comunitario nel momento in cui scade il termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato, detta effettiva sussistenza è indipendente dalla data di adozione delle disposizioni nazionali in questione. D'altro canto, uno Stato membro che introduce disposizioni nazionali contrarie al diritto comunitario le mantiene dal giorno della loro entrata in vigore sino ad una eventuale modifica o abrogazione.

13. La prima eccezione di irricevibilità deve essere quindi disattesa. Sulla seconda eccezione

14. Il governo italiano fa valere, in secondo luogo, che la Commissione non ha indicato, a sostegno del suo ricorso, le disposizioni di diritto comunitario che non sarebbero state rispettate. Non sarebbero stati pertanto identificati gli obblighi ai quali la Repubblica italiana sarebbe venuta meno, di modo che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

15. Per quanto riguarda la prima censura, che inserisce al secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85, si deve rilevare che la Commissione ha precisato nel suo ricorso che gli obblighi ai quali il governo italiano sarebbe venuto meno sono quelli derivanti dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento.

16. Il ricorso della Commissione deve, quindi essere dichiarato ricevibile per quanto riguarda la prima censura.

17. Quanto alla seconda censura, che attiene alla possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri, si deve ammettere che, come sostiene il governo italiano, la Commissione non ha collegato tale censura ad una precisa disposizione di una delle due direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.

18. Infatti, sia nella fase precontenziosa sia nel ricorso la Commissione ha in primo momento affermato che la direttiva sul riconoscimento esclude che un professionista titolare di un solo diploma e di una sola abilitazione professionale sia iscritto nel contempo all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri. A tale riguardo, essa si è riferita in particolare all'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, senza tuttavia sostenere che la normativa italiana controversa viola il suddetto articolo. Successivamente essa ha sostenuto che la situazione attuale in Italia è contraria al regime armonizzato istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento. Infine, sempre nel ricorso, ha fatto valere che la direttiva sul coordinamento osta al mantenimento della possibilità di una doppia iscrizione.

19. La Commissione ritiene tuttavia di aver esposto, sia nel parere motivato sia nel ricorso, in modo coerente, preciso e particolareggiato le violazioni che essa contesta alla Repubblica italiana. Essa precisa, nella sua replica, che l'art. 1 della direttiva sul coordinamento rappresenta la «chiave di volta» dell'intero sistema armonizzato istituito con le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento e che occorre riferirsi al suddetto articolo, menzionato tanto nel parere motivato quanto nel ricorso, in caso di violazioni gravi e fondamentali del suddetto sistema armonizzato che, come nella fattispecie, non sono ricollegabili a disposizioni più specifiche delle due summenzionate direttive.

20. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE, le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali dette censure si fondano (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5981, punto 35).

21. Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di indicare gli elementi di diritto sui quali sono fondate le censure formulate dalla Commissione, non è sufficiente che la Commissione, per sostenere che lo Stato membro convenuto non ha rispettato una disposizione di diritto comunitario, citi quest'ultima soltanto nella parte del parere motivato o del ricorso che è dedicata all'ambito normativo ed è meramente descrittiva e priva di ogni carattere dimostrativo.
22. Ne consegue che la menzione fatta dalla Commissione dell'art. 1 della direttiva sul coordinamento nella parte del parere motivato e del ricorso dedicata all'ambito normativo non può stabilire alcun legame tra la violazione del suddetto articolo e l'esistenza della facoltà di iscriversi contemporaneamente ai due albi professionali. Inoltre, la citazione di questo stesso articolo da parte della Commissione a sostegno della prima censura non implica, salvo diversa indicazione, che anche questo articolo sia invocato a sostegno della seconda censura.
23. Tuttavia, quando la Commissione sostiene che una disciplina nazionale è contraria al sistema, all'economia o allo spirito di una direttiva di armonizzazione, senza che la violazione del diritto comunitario che ne deriva possa essere collegata a disposizioni specifiche della suddetta direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere dichiarato irricevibile. Tuttavia, in un caso del genere, la Corte può solo esaminare se la disciplina nazionale in questione sia, in tal senso, contraria alla direttiva interessata.
24. Nella fattispecie la Commissione ha sostenuto che l'attuale situazione giuridica in Italia, che consente una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri, è contraria al regime armonizzato istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento e che quest'ultima, in quanto tale, osta al mantenimento della possibilità di una doppia iscrizione. Pertanto, il ricorso da essa proposto ha consentito alla Repubblica italiana di svolgere le proprie difese su tale punto al fine di confutare le censure che la Commissione ha sollevato a tale proposito.
25. Di conseguenza, per quanto riguarda la seconda censura, il ricorso della Commissione deve essere dichiarato ricevibile in quanto la Commissione sostiene che la disciplina nazionale in questione è contraria al regime armonizzato istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.

## **Nel merito**

Sulla prima censura

Argomenti delle parti

26. A parere della Commissione il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85, nell'ambito del quale tre anni sono dedicati alla specializzazione in odontoiatria, non risponde manifestamente al requisito di una formazione specifica di cinque anni enunciato dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento.
27. Essa rileva che detto secondo sistema di formazione dei dentisti corrisponde esattamente al diploma di medico specialista in odontostomatologia, menzionato dall'art. 7 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).
28. Orbene, una specializzazione in medicina non potrebbe rientrare contemporaneamente nell'ambito di applicazione della direttiva 93/16, relativa ai medici, e in quello della direttiva sul riconoscimento, relativa ai dentisti. La direttiva sul coordinamento prevederebbe espressamente l'istituzione di una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività in odontoiatria con un titolo diverso da quello di medico. Questa è la ragione per la quale l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento prevederebbe che i medici - che siano o meno specializzati nell'esercizio dell'attività odontoiatrica - il cui titolo di medico sia stato rilasciato in Italia non beneficino a pieno titolo del riconoscimento ai sensi della direttiva sul riconoscimento, in quanto quest'ultimo sarebbe accordato a titolo derogatorio e temporaneo a quei medici che abbiano iniziato la loro formazione in medicina prima del 28 gennaio 1980.
29. Il secondo sistema di formazione dei dentisti non potrebbe essere quindi mantenuto all'atto del recepimento della direttiva sul coordinamento.
30. Inoltre la Commissione accoglie le conclusioni adottate nel giugno 1989 dal comitato consultivo per la formazione dei dentisti nel suo documento intitolato «Relazione e parere sulla compatibilità con l'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE della formazione di dentisti in Italia consistente in una formazione di medico seguita da una specializzazione in campo odontoiatrico», recante il riferimento III/D/5045/3/89 del 15 novembre 1989, allegato alla replica della Commissione.
31. Il suddetto comitato, che riunisce esperti della materia di tutti gli Stati membri, ha concluso, al punto 4, lett. a) e b), del detto documento:
- «a) Una formazione in odontoiatria che segue agli studi di medicina non corrisponde al contenuto dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, che esige una formazione specifica di dentista nel corso di studi universitari di una durata di cinque anni dedicati esclusivamente all'odontologia. Una formazione che completa studi di medicina e rappresenta soltanto una specializzazione in odontologia si distingue nettamente per le sue strutture e per il suo contenuto da un curriculum di cinque anni concepito secondo le prescrizioni dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, dedicato fin dall'inizio all'odontologia e concluso con esami concernenti unicamente questa scienza.
- b) Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di stomatologo. Il diploma di stomatologo e la specializzazione in questo campo rientrano nelle direttive sui medici. Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratta di due professionisti distinte. In base a questo principio, la qualifica di specialista in stomatologia attribuita in Italia è stata ripresa a giusto titolo nella direttiva medici. Le direttive dentisti non costituiscono il quadro opportuno per il reciproco riconoscimento di un diploma rilasciato al termine di una specializzazione medica».
32. Il governo italiano ritiene che, per calcolare la durata del secondo sistema di formazione, si debba prendere in considerazione il tempo dedicato allo studio delle materie di base e delle materie mediche generali nell'ambito della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di medico, in quanto, ai sensi dell'allegato della direttiva sul coordinamento, anche le suddette materie rientrano nel programma di studi per i dentisti. Inoltre, l'art. 1 della direttiva sul coordinamento non richiederebbe che la formazione descritta nell'allegato venga acquisita nell'ambito di un unico corso di studi esclusivamente finalizzato al conseguimento di un diploma di laurea in odontoiatria.
33. A parere di detto governo l'argomento della Commissione secondo il quale la direttiva sul coordinamento esige che gli studi specifici di odontoiatria si svolgano per l'intera durata della formazione quinquennale non trova alcun supporto nelle disposizioni di tale direttiva. Infatti, l'allegato di questa direttiva non prevederebbe né una ripartizione della durata della formazione tra le materie mediche generali e le materie specificamente odontostomatologiche né lo studio contestuale e promiscuo dei due gruppi di materie. Giudizio della Corte
34. L'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento dispone che la «formazione odontoiatrica» prevista dal n. 1 dello stesso articolo «comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato, effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equivalente, o sotto il controllo di un'università».
35. E' vero che, fra i tre gruppi di materie risultanti nel suddetto allegato, solo il gruppo c), denominato «Materie specificamente odontostomatologiche», rientra in una formazione specifica di odontoiatria. I gruppi a) e b), denominati rispettivamente «Materie di base» e

«Materie medico-biologiche e materie mediche generali», includono materie il cui apprendimento è necessario ai fini dell'esercizio tanto della medicina quanto dell'odontoiatria.

36. Allo stesso modo, è pacifico che l'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento non prevede né un'eventuale durata minima che dovrebbe essere dedicata alle discipline squisitamente dentistiche né una suddivisione del tempo dedicato a tali materie nel corso dell'intero ciclo di cinque anni di studi necessari all'acquisizione di una formazione dentistica.

37. Tuttavia la formazione prevista dall'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento è espressamente qualificata come «formazione odontoiatrica», il che presuppone che esista un corso specificamente adattato ai fini della formazione dei dentisti.

38. Il diploma che si consegue mediante il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85 non è un diploma di dentista, ma un diploma di base in medicina abbinato a un altro, che attesta una specializzazione in odontoiatria. Tale successione di diplomi non corrisponde a quanto prescritto dalle direttive sul coordinamento e sul riconoscimento, che riguardano entrambe diplomi unici.

39. L'art. 19, secondo comma, della direttiva sul riconoscimento, che ammette, nell'ambito del regime speciale previsto per l'Italia, il riconoscimento di un diploma di base in medicina abbinato a un diploma che attesti una specializzazione in odontoiatria, ai fini dell'esercizio delle attività di dentista, non osta a detta interpretazione. Infatti, se il legislatore comunitario avesse voluto ammettere in via generale la possibilità di un riconoscimento reciproco di tale formazione, esso non avrebbe previsto, per i professionisti che ne sono in possesso, il riconoscimento reciproco della loro qualifica esclusivamente a titolo derogatorio e temporaneo, accordandolo solo a coloro che hanno iniziato la loro formazione di medico prima del 28 gennaio 1980.

40. La suddetta interpretazione della direttiva sul coordinamento è suffragata dalle conclusioni adottate nel 1989 dal comitato consultivo per la formazione dei dentisti, in particolare quelle riportate al punto 31 della presente sentenza.

41. La prima censura deve essere, quindi, accolta.

Sulla seconda censura

Argomenti delle parti

42. Secondo la Commissione, la direttiva sul riconoscimento esclude che un professionista titolare di un unico diploma di laurea e di un'unica abilitazione professionale sia iscritto contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo dei dentisti.

43. Infatti, un professionista titolare di un unico diploma e di un'unica abilitazione professionale dovrebbe essere soggetto o alla direttiva sul riconoscimento, se è un medico che esercita a titolo principale l'attività di dentista, in forza della norma eccezionale e transitoria enunciata dall'art. 19 della suddetta direttiva, o alla direttiva 93/16, se è un medico specializzato in odontostomatologia che ha deciso di continuare ad esercitare in tale veste.

44. La Commissione aggiunge di non porre in discussione la competenza degli Stati membri in materia di istituzione e di tenuta degli albi professionali, ma di contestare il fatto che, in Italia, colui che è titolare di un solo diploma di laurea in medicina possa continuare ad essere iscritto contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo dei dentisti e possa, pertanto, esercitare nel contempo entrambe le professioni.

45. Il governo italiano fa valere che l'art. 1 della direttiva sul coordinamento non esige che l'accesso all'attività di dentista sia subordinato all'iscrizione a un albo professionale e non esclude una doppia iscrizione, che dovrebbe essere vietata solo nel caso in cui essa fosse possibile per persone prive dei requisiti di formazione previsti dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento o se fosse espressamente prevista un'incompatibilità dalla direttiva sul coordinamento.

### **Giudizio della Corte**

46. Come emerge dal giudizio reso nel contesto della prima censura, la direttiva sul coordinamento osta a che uno Stato membro preveda un secondo sistema di formazione, atto a dare accesso alla professione di dentista, consistente in una formazione di base in medicina integrata da una specializzazione in odontoiatria.

47. Infatti, la suddetta direttiva esige una formazione espressamente qualificata come «formazione odontoiatrica» che conduce al conseguimento del diploma unico previsto dalla direttiva sul riconoscimento.

48. Se, pertanto, la direttiva sul coordinamento esclude, se si eccettua il regime derogatorio e transitorio instaurato dall'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, la possibilità di accedere all'attività di dentista ai sensi delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento alla fine di un ciclo formativo costituito da sei anni di formazione di base in medicina e da tre anni di specializzazione in odontoiatria, ne consegue che essa esclude altresì che una persona in possesso soltanto di tale formazione possa essere iscritta contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri.

49. Tuttavia, in sede di replica la Commissione ha precisato che la seconda censura riguarda i medici il cui diploma di laurea è stato rilasciato in Italia, a prescindere dal fatto che vantino o meno una specializzazione, che rientrano nel regime derogatorio previsto dall'art. 19 della direttiva sul riconoscimento ed esercitano legittimamente l'attività di dentista. In tal caso, secondo la Commissione, l'iscrizione illegittima è quella all'albo dei medici, dato che comporta il diritto di esercitare, oltre alla professione di dentista, l'attività di medico con uno stesso diploma di laurea (in medicina) e con una stessa abilitazione professionale, laddove l'attività di medico è disciplinata dalla direttiva 93/16.

50. A tale proposito occorre constatare, anzitutto, che il regime transitorio previsto dall'art. 19 della direttiva sul riconoscimento non si pronuncia sulla questione se i medici contemplati dal detto articolo possano o meno continuare a essere iscritti all'albo dei medici.

51. Inoltre, se è vero che le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento mirano ad una separazione netta delle professioni di dentista e di medico, non vi è tuttavia alcun indizio che il regime armonizzato istituito dalle suddette direttive miri altresì a impedire ai medici soggetti all'art. 19 della direttiva sul riconoscimento di essere iscritti all'albo dei medici, il che equivarrebbe infatti a privarli del diritto di esercitare la medicina.

52. L'art. 19 della direttiva sul riconoscimento ha instaurato un regime speciale per una categoria determinata di medici il cui diploma di laurea sia stato rilasciato in Italia, vale a dire per coloro che, disponendo di un diploma di medico, hanno esercitato a titolo principale come dentisti in Italia, onde facilitare così la fase di transizione al momento dell'istituzione in Italia della professione di dentista così come prevista dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento. A tale scopo, il suddetto articolo obbliga gli Stati membri a riconoscere, a determinate condizioni, i diplomi di medico della suddetta categoria di professionisti ai fini dell'esercizio dell'attività di dentista.

53. La questione se gli altri Stati membri debbano riconoscere i diplomi di laurea di questi professionisti anche ai fini dell'esercizio dell'attività di medico deve essere risolta nell'ambito della disciplina comunitaria sul riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico, e non nell'ambito delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento relative ai dentisti.

54. L'eventuale riconoscimento dei suddetti diplomi negli altri Stati membri non dipende comunque dall'iscrizione dei professionisti interessati all'albo dei medici in Italia. Infatti, il riconoscimento delle qualifiche professionali si basa sull'iscrizione di una persona a un albo

professionale, ma si realizza in via generale in funzione delle caratteristiche del diploma in questione e delle esperienze professionali acquisite dalla persona che ne è titolare.

55. Infine, questa interpretazione non è in contraddizione con la sentenza 1° giugno 1995, causa C-40/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1319). Al punto 24 della suddetta sentenza la Corte ha evidenziato che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttive in materia. Nella fattispecie, invece, non si tratta della creazione di una nuova categoria di medici i cui diplomi possono non essere riconosciuti negli altri Stati membri, bensì delle specifiche conseguenze di un regime transitorio per una limitata categoria di medici.

56. Pertanto la seconda censura deve essere respinta. Sulle spese

57. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Repubblica italiana e la Commissione sono rimaste parzialmente soccombenti, ciascuna parte supporterà le proprie spese.

Per questi motivi,  
LA CORTE (Quinta Sezione)  
dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, avendo previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee supporteranno le proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 novembre 2001.

Il cancelliere: *R. Grass*

Il presidente della Quinta Sezione: *P. Jann*